



REGIONE
PIEMONTE

*Assessorato tutela della salute e Sanità,
programmazione socio-sanitaria di concerto con l'Assessore al Welfare,
e per quanto attiene all'edilizia sanitaria, di concerto con l'Assessore al Patrimonio
Ufficio di Comunicazione*

L'Assessore

Prot. 4424/UC/SAN

Torino, li 16/07/2009

Signori Direttori Generali
delle A.S.R.

Signori Responsabili dei
Centri Informazione Salute
Immigrati

LORO SEDI

OGGETTO:D.D.L. Sicurezza

Il 2 luglio 2009 il Senato ha approvato con voto di fiducia il disegno di legge 733-B sulla 'sicurezza' che, diventerà esecutivo solo dopo eventuale promulgazione e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con la presente intendo segnalare alle SSSL quanto segue:

1. il divieto di segnalazione contenuto nella norma del D.vo 286/98 - art. 35, comma 5 (che così recita: "5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano") non è stato abrogato: permane quindi il divieto di segnalazione.

2 Nonostante la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, il personale sanitario (medici, professionali, amministrativi e tecnici), pur rivestendo le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non soggiace all'obbligo di denuncia derivante dagli artt. 361 e 362 c.p. proprio in ragione del divieto di segnalazione di cui all'art. 35, co. 5, D. Lvo. 286/98. Infatti, poiché sia il nuovo reato di "presenza non autorizzata in Italia" che la disposizione che impone il divieto di segnalazione sono contenute nello stesso T.U. 286/98, non v'è dubbio che il nuovo reato non possa considerarsi norma successiva, incompatibile con il divieto di segnalazione al punto da abrogarlo implicitamente: se così fosse stato, il legislatore avrebbe abrogato il divieto di segnalazione, il che non è avvenuto. La disposizione di cui all'art. 35, co. 5 citata, pertanto, si configura come una vera e propria eccezione all'obbligo di denuncia generalmente previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio dalle disposizioni del codice penale sopra citate.

Indirizzo e-mail: 10122 Torino - Corso Regina Margherita, 153 bis
Tel. (011) 432.
Fax (011) 432.
Indirizzo e-mail:

La prescrizione qui riportata deriva dalla constatazione che la modifica introdotta dall'art. 22, lett. g) all'art. 6 comma 2 del T.U. sull'immigrazione, non prevede comunque l'esibizione obbligatoria dei documenti inerenti il soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35.

Tale prescrizione vale ovviamente per tutto il personale (medico, professionale, amministrativo, tecnico) coinvolto nella presa in carico della persona straniera richiedente prestazioni sanitarie, ivi compresi i mediatori interculturali.

Viene fatto salvo così il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione Italiana, in base al quale la salute è un diritto pieno ed incondizionato dell'individuo e di quanto prescritto dal Nuovo Codice Deontologico dei Medici Italiani (2006), evitando gravi rischi per la salute degli STP, ma anche a vantaggio della salute collettiva.

Con preghiera di assicurare la più ampia diffusione della presente agli interessati, è gradito porgere cordiali saluti.

Elconora Arzuffo

FD/DM/MDS
ASL